

Comune di Colceresa

(Provincia di Vicenza)

N. Rep. ...

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL'ASILO NIDO INTERCOMUNALE "COLCERESA" PER
GLI AA.EE. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028.**

IMPORTO CONTRATTUALE €

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale di Colceresa, sede di Via Roma n. 86,

AVANTI A ME

dott.ssa Caterina Tedeschi, in qualità di Segretario Comunale - Ufficiale Rogante - domiciliata per la carica presso il COMUNE di COLCERESA, non assistito da testimoni la cui presenza non è stata richiesta né da me, Ufficiale rogante, né dalle parti comparenti, che sanno e possono leggere e scrivere,

SONO PERSONALMENTE COMPARI

- la dott.ssa Laura Crestani, nata a _____ il _____, domiciliata per la carica presso la sede municipale, la quale interviene nel presente atto con le funzioni di Responsabile dell'Area Demografica e Amministrativa del Comune di Colceresa, con sede a Colceresa in Via G. Marconi n. 56 e, quindi, in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso (Codice Fiscale 04203260247), ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Concedente, autorizzato a stipulare i contratti con decreto del Sindaco di Colceresa n. _____ del _____;

- il Sig./la Sig.ra _____, nata a _____ il _____ e

residente a _____ in via _____ che interviene in

questo atto in qualità di legale rappresentante e, quindi, in nome e per conto

della ditta _____, con sede legale in _____ () –

CAP _____ - Via _____ (codice fiscale e partita IVA n.

_____) che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità

anche Concessionario.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale

rogante, sono personalmente certo, con questo atto convengono quanto

segue:

PREMESSO CHE

- con deliberazioni consiliari n. 57 del 21.12.2022 del Comune di Colceresa e

n. 43 del 28.12.2022 del Comune di Pianezze è stata approvata la

“Convenzione tra i Comuni di Colceresa e Pianezze per la gestione associata

dell'asilo nido intercomunale”, di durata quinquennale, in virtù della quale il

Comune di Colceresa risulta essere capofila ai fini attuativi, gestionali e

contabili del servizio convenzionato;

- con deliberazione n. _____ del 24/04/2024 la Giunta comunale disponeva di

avviare l'iter per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la

concessione del servizio di gestione dell'asilo nido intercomunale “Colceresa”,

per i Comuni di Colceresa e Pianezze, per gli anni educativi 2024/2025 –

2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e sono

state approvate la relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione

del servizio pubblico locale ex art. 14, commi 2, 3 e 4 ed ex art. 31, commi 1 e

2 del D. Lgs. 201/2022 e la relazione tecnica illustrativa nella quale sono

dettagliate le caratteristiche minime del servizio, il quadro economico della concessione e i requisiti di partecipazione alla procedura di gara;

- con determinazione a contrarre n. ... del il Responsabile Area Demografica e Amministrativa, approvava gli atti di gara da svolgere con procedura ad evidenza pubblica per affidare la concessione del servizio di gestione dell'asilo nido intercomunale "Colceresa" da aggiudicarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 36/2023, affidando l'incarico per l'espletamento della procedura di gara alla S.U.A. – Stazione Unica Appaltante, in base alla convenzione stipulata con la Provincia di Vicenza in data 21/12/2023;

- il bando di concessione è stato pubblicato in data.....

- con nota protocollo n.... del..... la S.U.A. – Stazione Unica Appaltante ha comunicato la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

- con determinazione del Responsabile Area Demografica e Amministrativa n. del.....si è provveduto all'aggiudicazione definitiva a favore dell'operatore economico.....;

- il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;

- che il Responsabile del procedimento ha confermato di aver provveduto alla verifica dei requisiti di legge e all'acquisizione della necessaria documentazione, che consentono di procedere alla stipulazione del presente contratto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, previsti dall'art. 18, comma 3,

del D. Lgs. 36/2023; **oppure**: che il termine dilatorio non viene applicato ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. del Codice dei Contratti in quanto ... (unica domanda, sotto soglia europea...)

- che, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, così come modificato dal D. Lgs. n. 153/2014, trattandosi di contratto di valore complessivo per lavori superiore a € 150.000,00 risulta necessaria l'acquisizione di documentazione in materia di normativa antimafia;

- che è stata verificata la presenza della ditta _____ all'interno della *white list* della Provincia di Vicenza con iscrizione in data _____ e scadenza _____ nella sezione e che pertanto si ritiene soddisfatta la verifica antimafia e non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – Oggetto della concessione

1. Il Comune di Colceresa affida al Concessionario il servizio di gestione dell'asilo nido intercomunale "Colceresa". Il Concessionario, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, il servizio di gestione dell'asilo nido intercomunale, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, all'offerta presentata in sede di gara, nonché in osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. n. 36/2023 (nel seguito "Codice dei Contratti").

2. La concessione è concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato d'oneri e dagli altri documenti di gara, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

Art. 3 – Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento è stabilita in n. 4 anni educativi decorrenti dal 01/09/2024 al 31/07/2028.

Art. 4 – Valore della concessione

1. Il valore della concessione è pari ad € _____ (euro _____/00), somma risultante dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara, oltre IVA al 5%, ed è determinato in relazione al numero presunto massimo di 44 bambini, moltiplicato per 11 mesi, ed in relazione alla durata quadriennale della concessione di cui all'art. 3 del presente contratto, oltre agli oneri di sicurezza.

ARTICOLO 5 – Oneri a carico del Concessionario

1. Sono a carico del Concessionario gli oneri di cui all'art. 7 "Oneri a carico della ditta affidataria del servizio" del Capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di asilo nido intercomunale "Colceresa" AA.EE. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

2. Il Concessionario si impegna inoltre a custodire e gestire con la diligenza del buon padre di famiglia i locali, le apparecchiature, l'arredamento e gli altri beni durevoli messi a disposizione dal Concedente e a restituirli, alla scadenza del contratto, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento.

ARTICOLO 6 – Oneri a carico del Comune

1. Sono a carico del Concedente gli oneri elencati all'articolo 6 "Oneri a carico del Concedente" del Capitolato d'oneri.

ARTICOLO 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le norme previste dalla L. n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia antimafia", con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, le parti dichiarano che il CIG è:

2. Il Concessionario, consapevole che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione di quanto di seguito indicato comporta l'applicazione di sanzione amministrativa, si obbliga a comunicare al Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati - anche in via non esclusiva - alla commessa pubblica relativa alla presente concessione, entro sette giorni dalla loro accensione; nello stesso termine si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Il Concessionario si obbliga altresì ad effettuare su detti conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, inclusi i pagamenti destinati ai dipendenti, fornitori, ecc..

3. Il Concessionario s'impegna inoltre ad inserire nei contratti che stipulerà con i subappaltatori e con i sub-contraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità dei contratti stessi.

ARTICOLO 8 – Protocollo Legalità e Patto d'Integrità

1. Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, nonché il Patto d'integrità approvato con deliberazione di Giunta n. 24 del 15/05/2019.

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del presente contratto, informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a riferire tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

ARTICOLO 9 – Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. Il Concessionario dichiara, ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. Il Concessionario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

2. Il Concessionario, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, dichiara che non ricorre per il presente contratto l'ipotesi contemplata dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001; detta norma prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, modificato dal D.P.R. n. 81/2023, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopraccitato DPR e dal Codice di comportamento comunale adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29/07/2021.

4. Il Concessionario dichiara di conoscere e di voler rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e di essere edotto in proposito, dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

5. Il Concessionario si impegna a presentare il Piano Operativo di Sicurezza come previsto dall'art. 16 del Capitolato d'oneri.

ARTICOLO 10 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

1. Le parti danno atto che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara/dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ARTICOLO 11 – Domicilio del Concessionario

1. A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso _____

2. Il Concedente si riserva comunque la facoltà di provvedere alle comunicazioni indifferentemente presso il domicilio eletto o presso la sede legale del Concessionario sita in Via _____ in Comune di _____ cap _____. A tale proposito il Concessionario dichiara che il n. telefonico è il _____, la PEC è _____ e si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune ogni cambiamento degli stessi.

ARTICOLO 12 – Cauzione definitiva e coperture assicurative

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha costituito ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ in data _____ rilasciata da _____, per l'importo di € _____ (euro _____) pari al ____% del valore della concessione.

2. Ai sensi dell'art. 14 lettera A) e lettera B) del Capitolato d'oneri, il Concessionario ha prodotto rispettivamente copia della polizza n. _____

rilasciata in data _____ da _____ - Agenzia di _____

_____ – assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso

prestatori di lavoro, con le modalità e i massimali previsti dal Capitolato stesso,

nonché copia della polizza n. _____ rilasciata in data _____ da

_____ - Agenzia di _____ – a copertura del rischio per

danni cagionati a beni mobili e immobili, per tutta la durata della concessione

e con le modalità previste dal Capitolato stesso. Copia di dette polizze viene

depositata agli atti del Concedente.

ARTICOLO 13 – Divieto di cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del presente contratto. L'inottemperanza a tale norma

comporta la risoluzione del contratto senza pregiudizio dell'azione penale.

2. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessione, ai fini

della presente procedura di concessione, le modifiche di sola denominazione

sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto

espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il

Comune.

ARTICOLO 14 – Subappalto/Subconcessione

1. Il subappalto relativo alle prestazioni specificate nell'art. 21 del Capitolato

d'Oneri, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

L'autorizzazione al subappalto sarà vincolata al riscontro della sussistenza

delle condizioni prescritte dal suddetto art. 119.

2. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità

dell'appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi

contrattuali in solido con la subappaltatrice. Copia delle condizioni di

subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate all'ente
Concedente.

ARTICOLO 15 – Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente
richiamati, benché non allegati:

- a) il Capitolato d'oneri;
- b) il progetto tecnico presentato in sede di gara;
- c) l'offerta economica presentata in sede di gara;
- d) le polizze di garanzia.

2. Il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente i suddetti
documenti, nonché tutte le norme generali e particolari che regolano i contratti
pubblici ed altresì in generale tutte le circostanze principali ed accessorie che
possano influire sulla regolarità del servizio medesimo.

ARTICOLO 16 – Remunerazione della concessione

1. Il contratto di concessione è finanziato mediante la riscossione delle rette di
frequenza da parte del Concessionario e la corresponsione di un corrispettivo
da parte del Concedente. Il rapporto di concessione prevede che l'importo per
l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di
gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto il Concessionario
riscuoterà direttamente le rette mensili di frequenza del servizio a carico
dell'utenza, stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune verserà mensilmente al Concessionario la differenza tra:
- il **costo mensile** calcolato moltiplicando l'importo mensile pro capite stabilito
dal presente contratto per il numero dei bambini frequentanti durante il mese
considerato, e

- l'**importo mensile totale** delle rette emesse nei confronti degli utenti frequentanti nello stesso periodo, in conformità al contratto stesso, al Regolamento comunale per la gestione dell'asilo nido intercomunale e alle ulteriori decisioni dell'Amministrazione Comunale.

3. Il corrispettivo erogato dal Comune sarà corrisposto con cadenza mensile previa presentazione di regolare fattura e presentazione dei registri di presenza. Ciascuna fattura dovrà riportare il CIG, dovrà essere intestata al Comune e dovrà altresì riportare il numero di conto corrente dedicato, postale o bancario, dell'Istituto di Credito presso cui effettuare i pagamenti. Prima di procedere al pagamento della fattura dovrà essere verificata da parte del Comune la regolarità del DURC, attraverso strumenti informatici.

ARTICOLO 17 – Revisione prezzi

1. I corrispettivi del servizio rimarranno invariati per il primo anno contrattuale. A partire dal secondo anno contrattuale, il Concessionario avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi.

2. I prezzi, ai sensi degli artt. 60, 189 e 192 del D. Lgs. 36/2023, verranno aggiornati solo in seguito ad eventuali adeguamenti ai prezzi al consumo, utilizzando gli indici sintetici elaborati da ISTAT e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, avendo come riferimento le apposite tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o accordi integrativi territoriali.

3. Il Concessionario nel chiedere l'adeguamento dovrà produrre idonea documentazione e un Piano Economico Finanziario aggiornato.

4. In ogni caso, la revisione dei prezzi avverrà soltanto qualora, a seguito degli adeguamenti, il costo complessivo della concessione subisca una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%.

5. La richiesta dovrà essere accompagnata da documentazione atta a giustificare tale incremento e pervenire a mezzo PEC entro il 31 luglio di ciascuna annualità successiva alla prima (ai fini del presente articolo l'annualità deve essere intesa come anno educativo).

6. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del progetto.

7. L'adeguamento dei prezzi avrà effetto dal mese di settembre e si intenderà invariabile per l'intero anno educativo di riferimento.

8. Il valore dell'adeguamento non potrà superare l'80% della variazione richiesta al Concessionario.

9. In mancanza di presentazione da parte del Concessionario della richiesta documentata di adeguamento, tramite nuovo Piano Economico Finanziario aggiornato, verrà confermato l'ultimo prezzo fissato.

ARTICOLO 18 – Penalità

1. In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, si applicano le penalità di cui all'art. 17 del Capitolato d'onori.

ARTICOLO 19 – Spese contrattuali

1. Il Concessionario assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari di registrazione del contratto secondo quanto previsto dalle vigenti normative, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Concedente.

ARTICOLO 20 – Regime fiscale

1. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 21 – Interpretazione del contratto

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle normative, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato d'Oneri, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

ARTICOLO 21 – Controversie

1. Il Foro di Vicenza sarà competente per tutte le controversie di competenza del giudice ordinario che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione della Concessione.

ARTICOLO 23 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune di Colceresa e il Comune di Pianezze sono contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, condividendo le finalità di trattamento dei dati degli interessati, ed hanno sottoscritto a tal fine apposito accordo di contitolarità in data 06/02/2023.

2. Il Concessionario sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

3. Il Concessionario, il Comune di Colceresa e il Comune di Pianezze provvederanno al trattamento dei dati degli interessati nell'ambito delle rispettive competenze, in conformità delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in base a quanto disposto negli atti di informazione ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, disponibili sia presso i Comuni convenzionati, che presso il Concessionario.

4. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento

UE 2016/679 rivolgendosi al Comune di Colceresa quale “punto di contatto” individuato dall’accordo di contitolarità sottoscritto dalle parti in data 06/02/2023, fatta salva la facoltà di rivolgersi anche al Comune di Pianezze o al Concessionario.

ARTICOLO 24 – Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

1. Il Concedente informa il Concessionario che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, referente è la dott.ssa Laura Crestani – Responsabile dell’Area Demografica e Amministrativa e, per ciò che riguarda i pagamenti, il dott. Quaresima Giancarlo – Responsabile dell’Area Finanziaria.

2. Il Concessionario dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui al GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) per l’utenza esterna, esposta per esteso presso l’Ufficio Segreteria e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Colceresa, Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori – Informativa GDPR 679/2016.

ARTICOLO 25 – Risoluzione contratto

1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione, per la risoluzione del presente contratto, le disposizioni di cui all’art. 17 del Capitolato d’oneri depositato agli atti.

2. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 il Concessionario prende atto che il presente contratto sarà risolto di diritto qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA.

3. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165” modificato dal D.P.R. n.

81/2023 e dell'art. 13 del Codice di Comportamento del Comune di Colceresa, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili; il codice comunale è pubblicato sul sito internet comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali" – "Codice di comportamento del Comune di Colceresa".

ARTICOLO 26 – Contratto in forma digitale

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

Di questo atto, redatto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia su _____ facciate complete e _____ righe fin qui della _____ facciata a video, ho dato io Segretario Comunale lettura ai comparenti che, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e in segno di accettazione lo firmano con me, Segretario comunale rogante, mediante apposizione di firma digitale, la validità dei cui certificati, validi e non revocati, è stata da me Ufficiale rogante verificata, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali dichiarano di avere perfetta conoscenza.

p. IL CONCESSIONARIO: _____ (firmato digitalmente)

p. IL COMUNE DI COLCERESA: _____ (firmato digitalmente)

IL SEGR. COMUNALE: _____ (firmato digitalmente)